



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Comm. Fumu - - 07020 BUDDUSÒ

Cod.Fis.81000450908 – Cod. Mecc.SSIC80600X

Telefono 079 714035 – Fax 079 716128

[e-mail SSIC80600X@istruzione.it](mailto:SSIC80600X@istruzione.it)

**REGOLAMENTO SULL'USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO**

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/09/2012

- Viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici contenute nella Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 15/03/2007 Prot. n.30/dip./segr. ;
- Visto lo statuto degli studenti e delle studentesse DPR 249 del 24 giugno 1998;
- Visto il Regolamento di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Buddusò;

Si stabilisce il seguente regolamento sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche audio e video:

Art. 1

L'uso del telefono cellulare è vietato durante l'intero tempo-scuola (attività didattiche, intervalli, pausa mensa, attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e palestra,...), sia come apparecchio di collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto-camera, video-camera e ogni altra funzione. Il possesso a scuola di telefono cellulare è consentito; qualora un alunno decida di esserne fornito dovrà mantenerlo spento per l'intera durata dell'attività didattica e conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell'apparecchio. La Scuola non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o furti.

Art. 2

Il suddetto divieto d'uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico o elettronico (I.pod, walkman, videogiochi, gameboy,...) che sia incompatibile con l'attività didattica, fatta eccezione per i casi in cui sia lo stesso docente a richiederne o consentirne l'uso per strette finalità didattiche.

Art.3

Per particolari e urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie sarà utilizzabile il telefono fisso installato nell'edificio scolastico, previa autorizzazione del docente in servizio e sotto sorveglianza di un operatore scolastico.

Art. 4

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante il tempo-scuola prevede l'applicazione del seguente sistema sanzionatorio, secondo il criterio di proporzionalità di seguito stabilito.

a. L'uso del telefono cellulare (e di altri apparecchi elettronici) durante il tempo-scuola comporta l'immediato ritiro dell'apparecchio da parte del docente che verifica l'infrazione al Regolamento. Lo stesso provvede al richiamo scritto sul diario o sul libretto personale dell'alunno e sul registro di classe. L'apparecchio verrà restituito ai genitori, che saranno appositamente convocati dal coordinatore o da un docente di classe e sollecitati al puntuale rispetto del Regolamento.

b. Alla seconda trasgressione il Consiglio di classe può adottare un provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni. In casi particolari, che saranno valutati dallo stesso Consiglio, il provvedimento potrà prevedere l'obbligo di frequenza e l'assegnazione di attività "riparatorie", orientate al recupero educativo dell'alunno soggetto di infrazione.

c. L'uso accertato del telefono cellulare durante una verifica scritta comporta l'immediato ritiro dell'apparecchio da parte del docente, l'annullamento della prova, il richiamo scritto sul diario o sul libretto personale dell'alunno e sul Registro di classe. Il Consiglio di classe, convocato al più presto, può adottare un provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni. In casi particolari, che saranno valutati dallo stesso Consiglio, il provvedimento potrà prevedere l'obbligo di frequenza e l'assegnazione di attività "riparatorie", orientate al recupero educativo dell'alunno soggetto di infrazione.

d. Nel caso di reiterate infrazioni la sanzione può comportare, a giudizio del Consiglio di classe, l'allontanamento temporaneo fino a 15 giorni.

e. Nel caso di fatti di eccezionale gravità, accertati e imputabili a uno o più alunni, (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il comune senso del pudore) il provvedimento disciplinare, che sarà valutato dal Consiglio di classe caso per caso, potrà comportare l'allontanamento temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni ed eventualmente oltre, deferendo in questo caso l'alunno/i al Consiglio di Istituto, determinandone l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli esami finali.

f. Sarà anche valutata l'opportunità di procedere con denuncia circostanziata all'autorità di polizia.

Art. 5

L'adozione di uno dei provvedimenti disciplinari sopra-citati comporterà, comunque, un'azione di riflessione e di auto-valutazione, che sarà esercitata a seconda dei casi dal coordinatore della classe, da un altro docente, dal dirigente, al fine di favorire nell'alunno interessato una positiva fase di responsabilizzazione.